

Statuto

AttivArzano

Art. 1

L'associazione "AttivArzano", più avanti chiamata per brevità Associazione, costituita ai sensi della legge 266/91, della L.R. 11/2007 e dell'ordinamento giuridico persegue il fine della crescita politica e culturale sociale favorendo ed incentivando tutte le iniziative di carattere sociali, politico-culturali mirate a incrementare la partecipazione mediante il riavvicinamento dei cittadini alla politica. L'Associazione ha come scopo la tutela del territorio e la promozione di attività volte a migliorare la vivibilità di Arzano e, riconoscendosi nel programma elaborato dalla coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco Fiorella Esposito nelle elezioni del giugno 2017, s'impegna a sostenere e collaborare con essa, pur mantenendo la propria autonomia di giudizio e decisionale. Il trasferimento di sede legale non costituisce modifica statutaria. L'Associazione potrà, tramite delibera dell'assemblea straordinaria istituire sedi operative e/o secondarie. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore del territorio, mediante l'azione dei propri soci svolta in modo gratuito, libero e personale, favorisce tutte le forme di partecipazione e compartecipazione alla vita sociale e alla cittadinanza attiva, promuovendo percorsi di inclusione sociale e di integrazione intergenerazionale.

Le azioni dell'associazione saranno volte a:

Benessere e decoro del territorio;

Realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva che tutelino il diritto allo studio, alla formazione, alla cultura, all'infanzia e alla parità di genere;

Realizzazione di sportelli di ascolto al cittadino;

Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione ambientale e controllo del territorio;

Realizzazione di attività per il rilancio delle attività commerciali;

Tutela e recupero strutture urbane;

Proposte e studi per migliorare la viabilità e la vivibilità;

Realizzazione di attività che favoriscano l'inclusione e la solidarietà a categorie sociali meno abbienti (particolarmente anziani e disabili).

Promozione e diffusione di una cultura nuova ed alternativa atta a produrre un reale cambiamento sociale e culturale libero da vecchi pregiudizi e valori errati;

Promuove ed organizza ogni forma di partecipazione di donne e di uomini al fine di salvaguardare e/o recuperare il territorio, operando in proprio o in collaborazione con altri enti e associazioni, come pure realizza attività di protezione dell'ambiente svolgendo attività di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute.

L'Associazione potrà svolgere attività collaterali e strumentali anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione, il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza e orientamento politico può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo, ma hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Art. 4

Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente. E' considerato recedente il socio in arretrato di tre mesi con il pagamento della quota associativa.

Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 5

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e accettate a titolo di gratuità.

Stante il carattere apartitico dell'Associazione, lo status di Presidente e Consigliere è incompatibile con tutte le cariche elettive e rappresentative di carattere politico istituzionale.

Art. 6

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in proprio o in delega, da conferire esclusivamente ad altro socio.

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa e pertanto delibera:

- sull'approvazione del programma annuale delle attività
- sul bilancio di previsione
- sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo
- sull'entità della quota associativa su proposta del direttivo
- sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo
- su quanto altro sia proposto alla sua attenzione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle eventuali modifiche al presente Statuto
- sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo
- sullo scioglimento dell'Associazione e la relativa messa in liquidazione nonché la nomina del liquidatore.

Art. 7

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria anche tre membri del Consiglio Direttivo e un terzo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, o a mezzo posta ordinaria, o e-mail o sms indirizzata ai singoli soci. L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, in proprio o in delega. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti e delibera sulle modifiche dello Statuto. E' idonea a deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Tesoriere, un Segretario, dai Coordinatori dei 6 gruppi di lavoro, 6 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi. I consiglieri possono essere rieletti. L'assemblea, nella sua prima riunione provvede a nominare tra i propri membri il Tesoriere, il Segretario, i Coordinatori dei gruppi di lavoro e i 6 consiglieri.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali. Ha il compito di predisporre il prospetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea come pure sottopone alla stessa l'ammontare della quota associative per l'anno a venire.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno due consiglieri; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario.

Art. 9

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quanto il consiglio direttivo stesso.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente delega un membro del Direttivo in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;*
- contributi di privati;*
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- contributi di organismi internazionali;*
- donazioni e lasciti testamentari;*
- rimborsi derivanti da convenzioni;*
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio ex DM 10/05/95;*
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.*

Art. 11

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 12

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata secondo le modalità previste dall'art. 7.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e delibererà sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 266/91.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

